

STUDIO NOTARILE  
**AGOSTINI - CHIBBARO**  
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5  
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277  
AGOSTINI.CHIBBARO@SNZA.IT

Repertorio n. 63994  
Raccolta n. 9744

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre dicembre duemilanove, alle ore 12,25, in Milano, nel mio studio in via Illica 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor MAURIZIO TESTA, nato a Parma (PR) il 14 agosto 1953, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

**"COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A."**

con sede in Milano (MI), corso Venezia n. 21, capitale sociale Euro 28.061.200, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 10367480158, R.E.A. MI-1368310, C.F. 10367480158, P.IVA 10367480158.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessso

che, in questo luogo e giorno alle ore 12, è stato convocato, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione della società suddetta per deliberare sul seguente

"ordine del giorno:

1. Esercizio (anche parziale) della delega attribuita al consiglio di amministrazione ex art. 2443 codice civile, dall'assemblea dei soci del 15 dicembre 2009, relativa all'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna, per un massimo di n. 5.612.240, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del codice civile, a condizione che il relativo prezzo corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche in relazione ai termini dell'aumento di capitale.
2. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.
3. Conferimento dei poteri per l'attuazione del deliberato.
4. Informazioni, istanze e comunicazioni a mercato, autorità di vigilanza e regolatorie ai sensi della normativa vigente.
5. Varie ed eventuali";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dal consiglio di amministrazione.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue.

Il comparente assume la presidenza e dichiara:

- che sono presenti i consiglieri Carlo Bozzini e Valter Laz- zari;
- che assistono in audioconferenza i consiglieri Pierantonio Merlo e Marco Zanchi ed il sindaco effettivo Maria Rosa Bossa- lini;
- che sono assenti giustificati gli altri consiglieri Giuseppe Zudé e Luciano Lami;
- che sono assenti giustificati il presidente del collegio sindacale Paolo Castaldi e l'altro sindaco effettivo Carlo Bernardelli.

Il presidente dichiara quindi il consiglio di amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il presidente propone di trattare congiuntamente tutti i punti all'ordine del giorno essendo gli stessi consequenziali l'uno con l'altro e, non ricevendo obiezioni, passa alla trattazione dell'ordine del giorno, ricordando ai presenti che l'assemblea dei soci, riunitasi in sede straordinaria in data 15 dicembre 2009 (verbale a rogito notaio Giovanni Piacitelli di Frosino- ne, Rep. 66.136/16.783, iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 22 dicembre 2009) ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al consiglio di amministra- zione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data della delibera, il capitale sociale fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna, per un numero massimo di 5.612.240 azioni, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ., a condizione che il prezzo di emis- sione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

Nella citata assemblea i soci hanno altresì conferito al con- siglio di amministrazione, nel rispetto dei criteri sopra in- dicati, "il potere di stabilire tempi, modalità, termini dell'aumento di capitale ivi inclusi a titolo meramente indi- cativo e non esaustivo il potere di definire:

(i) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, fermo restando il suddetto importo massimo del 10% del capitale;

(ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, che tale prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, cod. civ. e che il contenuto di tale re- quisito si indica in un prezzo pari (a) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei tre mesi prece- denti la data della delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto massimo del 5%, o, se maggiore, (b) alla media

ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati in un periodo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ma comunque non più lungo di venti giorni borsistici con decorrenza dal secondo giorno successivo alla delibera consigliare di aumento di capitale con uno sconto pari a quello applicato sub (a) e comunque nei limiti dello sconto massimo del 5%. Il tutto in modo che il prezzo di emissione sia comunque allineato al valore di mercato al momento dell'aumento di capitale che sarà confermato con apposita relazione della società di revisione. Il prezzo ufficiale sarà rilevato dal circuito internazionale bloomberg alla voce "Volumes Weighted average price" della corrispondente pagina COG IM Equity AQR riscontrato sul titolo. Solo in caso di indisponibilità il prezzo sarà rilevato da analogo circuito internazionale;

(iii) le modalità di collocamento delle azioni di nuova emissione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, ivi compresa la stipula di accordi contrattuali con tali soggetti."

Il presidente propone al consiglio di amministrazione di esercitare la facoltà attribuita non in un'unica soluzione, bensì di iniziare ad esercitare parzialmente la delega, ipotizzando, eventualmente, diversi aumenti di capitale delegati nel corso del periodo di efficacia della delega, rispettando comunque il limite massimo previsto dalla delibera assembleare, facilitando così la raccolta delle adesioni degli investitori che verranno ricevute dalla società in intervalli di tempo limitato, il tutto come meglio esposto nella bozza di relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'3A del Regolamento Consob n. 11971/99, la quale riporta termini, modalità e condizioni del primo esercizio parziale della delega, che - fatta eccezione per il numero di azioni, che sarà di volta in volta individuato - saranno applicabili, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento, anche agli eventuali successivi aumenti delegati che il consiglio potrà deliberare nel termine di sei mesi previsto dall'autorizzazione assembleare.

Il presidente, riassunti i contenuti principali, invita i presenti ad approvare la relazione illustrativa che sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana, nonché pubblicata sul sito internet della società.

Il prof. Lazzari ribadisce la propria astensione già espressa nella riunione del consiglio di amministrazione del 18 novembre 2009.

Il consiglio, con dichiarazione espressa di voto favorevole dei consiglieri Maurizio Testa, Carlo Bozzini, Pierantonio Merlo e Marco Zanchi, a maggioranza

delibera

di approvare la relazione illustrativa, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il prof. Lazzari lascia la riunione alle ore 13,15 per preannunciati impegni pregressi.

Il presidente prosegue rilevando che l'operazione che si sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione, come risultante dalla relazione illustrativa approvata dal consiglio, prevede, pertanto, l'esercizio parziale della delega conferita dall'assemblea del 15 dicembre u.s..

L'aumento di capitale è finalizzato a consolidare ed aumentare la flessibilità finanziaria della società e del Gruppo. Infatti, nell'ambito della strategia competitiva di crescita del Gruppo Cogeme Set, si ritiene fondamentale poter disporre di risorse finanziarie coerenti con i progetti di espansione della Società e rafforzare il suo posizionamento sul mercato.

Si reputa, altresì, importante per la società favorire l'ingresso di nuovi investitori qualificati italiani e/o esteri che potrebbero supportare il percorso di crescita ed investimenti del Gruppo Cogeme Set.

La società di revisione PKF Italia S.p.A., con apposita relazione redatta ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ., che si allega al presente atto sotto la lettera "B", che è stata depositata, e lo è tutt'ora, presso la sede sociale, nonché pubblicata a norma di legge in vista dell'assemblea del 15 dicembre 2009, ha confermato che i metodi di valutazione per la determinazione del prezzo di emissione, approvati dalla citata assemblea, sono adeguati ed idonei a determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni in linea con il valore di mercato delle azioni.

Per una descrizione dei termini e delle modalità di esecuzione del predetto aumento di capitale e, nello specifico, dei criteri per l'individuazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, nonché delle modalità di collocamento, il presidente rinvia alla relazione illustrativa approvata dall'odierno consiglio di amministrazione e allegata al presente verbale.

Viene quindi illustrata la bozza di comunicato stampa relativo all'esercizio parziale della delega per l'aumento di capitale, da diffondere in conformità alla normativa vigente a chiusura della riunione in corso.

Il presidente ricorda inoltre ai presenti che le azioni di nuova emissione hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e che, ai sensi della normativa vigente, visto l'ammontare dell'aumento ed i soggetti destinatari, non è necessaria la redazione di alcun prospetto informativo e di quotazione, ma solo la comunicazione a Borsa Italiana S.p.A..

Il sindaco effettivo Maria Rosa Bossalini attesta che il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 35.505.400,00, sottoscritto, versato ed esistente per Euro 28.061.200,00.

Il consiglio di amministrazione,

- preso atto della relazione illustrativa approvata;
- preso atto della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2009 (verbale a rogito notaio Giovanni Piacitelli di Frosinone, Rep. 66.136/16.783, iscritta al Registro delle

Imprese di Milano in data 22 dicembre 2009);

- preso atto dell'esposizione del presidente e dell'attestazione del collegio sindacale, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dei consiglieri Maurizio Testa, Carlo Bozzini, Pierantonio Merlo e Marco Zanchi, all'unanimità

delibera

**a)** di aumentare - in attuazione parziale della delega conferita dall'assemblea del 15 dicembre 2009 - il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, nei limiti della delega conferita, di nominali massimi Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante l'emissione di massime n. 1.000.000 di azioni ordinarie di nominali euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ.;

**b)** di stabilire che il prezzo unitario di emissione (comprensivo di sovrapprezzo) sia pari al maggior importo tra:

- la media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei tre mesi precedenti la data odierna senza applicazione di alcuno sconto, e

- la media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei due giorni di borsa aperta successivi al secondo giorno dalla data odierna senza applicazione di alcuno sconto;

**c)** di fissare il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 31 gennaio 2010 con la precisazione che, qualora entro tale data il qui deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

**d)** di modificare l'art. 6 dello statuto sociale inserendo nel medesimo, la seguente formulazione:

"Il Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2009 - in attuazione parziale della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2009, verbalizzata a rogito notaio Giovanni Piacitelli di Frosinone, Rep. 66.136/16.783, iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 22 dicembre 2009 - ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 500.000, mediante emissione di massime n. 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ., fissando il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 31 gennaio 2010, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si inten-

derà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.";

**e)** di conferire al presidente e/o all'amministratore delegato, disgiuntamente fra loro, tutti i poteri per svolgere ogni e qualsiasi attività e formalità non riservata dalla legge o dalle odierne deliberazioni alla competenza dell'organo collegiale affinché le adottate deliberazioni conseguano le approvazioni di legge e per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esecuzione delle deliberazioni assunte e dell'aumento di capitale, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di:

- calcolare il prezzo di emissione delle azioni in applicazione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione;

- fare luogo al deposito nel Registro delle Imprese dei testi di statuto aggiornati in dipendenza dell'esecuzione delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., sopprimendo o modificando la clausola provvisoria di volta in volta inserita, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale qui deliberato o decorso il suo termine finale di sottoscrizione;

- richiedere alla società di revisione la conferma della corrispondenza al valore di mercato del prezzo finale di emissione delle nuove azioni calcolato come sopra;

- apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente anche in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse,

- effettuare in maniera tempestiva - e con le modalità previste da leggi e regolamenti - le comunicazioni, i depositi al Registro delle Imprese, al mercato, a Consob e a Borsa Italiana, ivi compresa l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese, dopo ciascuna esecuzione di aumento di capitale, delle prescritte attestazioni, ai sensi dell'art. 2444 cod. civ.;

- redigere, depositare, presentare, modificare o ritirare istanze, domande, dichiarazioni, depositare, integrare e modificare documenti, rappresentare, in generale, la società nei confronti dei competenti uffici di Consob e di Borsa Italiana e nei confronti di Monte Titoli S.p.A.;

**f)** di approvare il comunicato stampa da diffondere a chiusura della riunione consiliare in conformità alla normativa vigente, conferendo all'amministratore delegato ogni necessario potere anche al fine di apportare le eventuali modifiche ritenute utili od opportune.

Il componente mi presenta il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, cod. civ.. Detto statuto viene

allegato al presente atto sotto la lettera "C".  
Null'altro essendovi da deliberare, il consiglio di amministrazione viene tolto alle ore 13,45.  
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.  
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per sette facciate di quattro fogli e da me letto al comparente che lo approva.  
Sottoscritto alle ore 14,28.  
Firmato: Maurizio Testa  
Manuela Agostini notaio

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A sull'aumento di capitale sociale delegato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, conforme allo schema 3A dell'allegato 3 al Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera 11971/1999 e successive modifiche**

Il Consiglio di Amministrazione intende dare esercizio alla delega attribuitagli, ai sensi dell'art. 2443, codice civile, dall'Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi in data 15 dicembre 2009, di aumento del capitale sociale a pagamento, nei termini illustrati nella presente relazione.

La delega si riferisce all'aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, da deliberarsi entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data della delega, fino all'importo nominale massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna per un numero massimo di 5.612.240 azioni, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del codice civile, a condizione che il relativo prezzo corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

Nella citata assemblea i soci hanno altresì conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri sopra indicati, il potere di stabilire tempi, modalità, termini dell'Aumento di Capitale ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo il potere di definire: (i) l'esatto ammontare dell'aumento di capitale sociale, fermo restando il suddetto importo massimo del 10% del capitale; (ii) il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, tenuto conto, che tale prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato ai sensi dell'art. 2441, IV comma, seconda parte, codice civile e che il contenuto di tale requisito si indica in un prezzo pari (a) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei tre (3) mesi precedenti la data della delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto massimo del 5%, o, se maggiore, (b) alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati in un periodo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ma comunque non più lungo di venti giorni borsistici con decorrenza dal secondo giorno successivo alla delibera consiliare di aumento di capitale con uno sconto pari a quello applicato sub (a) e comunque nei limiti dello sconto massimo del 5%. Il tutto in modo che il prezzo di emissione sia comunque allineato al valore di mercato al momento dell'aumento di capitale che sarà confermato con apposita relazione della società di revisione. Il prezzo ufficiale sarà rilevato dal circuito internazionale bloomberg alla voce "Volumes Weighted average price" della corrispondente pagina COG IM Equity AQR riscontrato sul titolo. Solo in caso di indisponibilità il prezzo sarà rilevato da analogo circuito internazionale; (iii) le modalità di collocamento delle azioni di nuova emissione da riservare a investitori qualificati italiani e/o esteri, ivi compresa la stipula di accordi contrattuali con tali soggetti.

Nell'ambito dei poteri conferiti, il Consiglio di Amministrazione ritiene di non esercitare in un'unica soluzione la delega ricevuta, bensì di provvedere ad un esercizio parziale e, quindi deliberando eventualmente diversi aumenti di capitale delegati.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Maurizio' and another signature below it, and a large initial 'L' at the bottom right.

E' infatti intenzione del Consiglio deliberare, nel corso del periodo di efficacia della delega e nei limiti della stessa, eventualmente anche diversi aumenti di capitale aventi ciascuno ad oggetto un numero di azioni più limitato rispetto all'ammontare complessivo indicato nella delega.

Tale scelta è ispirata dall'esigenza di individuare le modalità più rapide ed agevoli per l'esecuzione dell'aumento di capitale, in funzione delle eventuali manifestazioni di interesse di investitori qualificati. La collocazione parziale dell'aumento di capitale in intervalli di tempo limitato consente inoltre di garantire sia l'allineamento al valore di mercato del prezzo di emissione, per le ragioni di seguito precisate, , sia una maggior stabilità del titolo. E' infatti noto che durante i periodi di aumento di capitale il titolo subisca tensioni, legate all'incertezza circa il buon esito dell'aumento di capitale, e dunque si reputa importante limitare il periodo di emissione e collocamento ad un intervallo circostanziato di tempo.

Con riferimento al primo esercizio parziale della delega, il Consiglio intende aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile di nominali massimi euro 500.000 , mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni del valore nominale di euro 0,50, godimento regolare, fungibili con quelle già in circolazione.

La presente relazione illustra modalità, termini e condizioni del primo esercizio parziale della delega di aumento di capitale, i cui contenuti (fatta eccezione per il numero di azioni da emettersi di volta in volta e il relativo periodo di sottoscrizione) saranno applicabili, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento, anche agli eventuali successivi aumenti che il Consiglio potrà deliberare nel termine di sei mesi previsto dalla delega assembleare.

### **Finalità, motivazione, destinazione dell'aumento di capitale.**

L'aumento di capitale che il Consiglio di Amministrazione si propone di deliberare è finalizzato a consolidare ed aumentare la flessibilità finanziaria della Società e del Gruppo. Infatti, nell'ambito della strategia competitiva di crescita interna e/o esterna del Gruppo Cogeme Set, il Consiglio ritiene fondamentale poter disporre di risorse finanziarie coerenti con i progetti di espansione della Società e rafforzare il suo posizionamento sul mercato.

Il Consiglio precisa che, a Settembre 2009 il Gruppo aveva destinato euro 22,6 milioni a investimenti relativi alla crescita di capacità produttiva negli stabilimenti. Rispetto alle previsioni che la Società aveva elaborato a inizio 2009 per l'intero anno, gli investimenti extra saranno al 31 dicembre 2009 circa euro 5 milioni, quale conseguenza di sopravvenute opportunità di espansione organica che, in un mercato di riferimento in flessione a livello generale, hanno già permesso alla divisione auto di accrescere la propria quota di mercato nelle famiglie di prodotto turbo e iniezione.

Il Consiglio reputa, altresì, importante per la Società favorire l'ingresso di nuovi investitori qualificati italiani e/o esteri che potrebbero supportare il percorso di crescita ed investimenti del Gruppo Cogeme Set.

L'aumento di capitale non è destinato alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario della Cogeme.

### **Modalità di collocamento**

Il collocamento delle azioni di nuova emissione sarà eseguito dagli amministratori in relazione alle manifestazioni di interesse degli investitori qualificati che il management della società riceverà.

### **Consorti di garanzia e/o di collocamento**

Trattandosi di un aumento di capitale riservato ad investitori qualificati italiani e/o esteri non sono previsti consorti di garanzia e/o di collocamento.

### **Eventuali altre forme di collocamento**

Non sono previste altre forme di collocamento rispetto a quella sopra indicata.

### **Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e considerazioni del Consiglio di Amministrazione sulla corrispondenza al valore di mercato**

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, al fine di rispettare la delega conferita, il Consiglio di Amministrazione non intende procedere alla individuazione del prezzo finale di emissione, ma ritiene di precisare le indicazioni ricevute in sede assembleare, conferendo al Presidente e/o all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, il potere di calcolare il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

La conferma della corrispondenza del prezzo di sottoscrizione al valore di mercato sarà rilasciata dalla società di revisione in occasione della determinazione del prezzo finale di emissione, essendosi la stessa, già espressa in occasione della delibera assembleare, la quale, nel conferire i poteri al Consiglio di amministrazione, ha indicato le modalità per la determinazione del prezzo e da cui, in sede di esercizio della delega, il Consiglio non si discosta, limitandosi a precisare taluni aspetti, nell'ambito dei poteri conferiti. La relazione della società di revisione è stata (e lo è tutt'ora) depositata presso la sede sociale, nonché pubblicata a norma di legge.

Pertanto, in conformità alla facoltà attribuita dall'Assemblea del 15 dicembre 2009, ai fini della precisazione delle indicazioni ricevute per la determinazione del prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato, allo scopo di garantire l'allineamento al valore di mercato al momento dell'aumento di capitale, si ritiene che il prezzo di emissione delle azioni sia pari al maggior importo tra

(a) la media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei tre (3) mesi precedenti la data della delibera consiliare di aumento di capitale senza applicazione di alcuno sconto, e

(b) la media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati nei due giorni di borsa aperta successivi al secondo giorno dalla delibera consiliare di aumento di capitale senza applicazione di alcuno sconto.

Dove per il primo esercizio parziale della delega la data della relativa delibera è il 23 dicembre 2009 e, in ogni caso, il prezzo ufficiale è rilevato dal circuito internazionale

*Chiamata 4/10 12/10*

*[Handwritten signature]*

bloomberg alla voce "Volumes Weighted average price" della corrispondente pagina COG IM Equity AQR riscontrato sul titolo (e solo in caso di indisponibilità il prezzo sarà rilevato da analogo circuito internazionale).

Per quanto riguarda gli eventuali successivi aumenti di capitale delegati per l'importo residuo della delega, si ritiene di procedere, di volta in volta, ad un Consiglio di Amministrazione che delibererà l'aumento di capitale, determinando il numero delle azioni da emettersi e rinviando per la definizione del prezzo di emissione (per un principio di parità di trattamento) alle indicazioni dettate dall'assemblea così come elaborate in conformità alla presente relazione.

Si rinvia per ulteriori valutazioni inerenti al contenuto del requisito del "valore di mercato" a quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2009, messa a disposizione del pubblico in conformità alla normativa vigente.

#### **Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alle quote possedute, le azioni di nuova emissione.**

La delega di aumento di capitale si riferisce alla fattispecie dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile e, pertanto, con esclusione della facoltà dei soci di esercitare il proprio diritto di opzione.

#### **Periodo previsto per l'esecuzione dell'aumento di capitale e modalità di esecuzione**

Il termine massimo entro cui il Consiglio di Amministrazione può esercitare la delega di aumento di capitale è di sei mesi dalla data della delibera assembleare del 15 dicembre 2009.

E' intenzione del Consiglio di Amministrazione procedere, entro il termine su indicato, ad esercizi parziali di tale delega al fine di individuare le modalità più adeguate per il collocamento delle azioni di nuova emissione in funzione della domanda degli investitori e dell'allineamento del prezzo di emissione al valore di mercato

In particolare, le indicazioni ricevute dall'assemblea si riferiscono, per il calcolo del prezzo, alla media ponderata del prezzo ufficiale del titolo ancorata ad un determinato momento, fissato nella data di aumento delegato. In astratto quindi se l'aumento delegato venisse deliberato in un'unica soluzione con un periodo di sottoscrizione pari al termine massimo dei sei mesi di cui alla delega, il prezzo di emissione potrebbe discostarsi dal valore di mercato al momento della effettiva sottoscrizione

Le azioni emesse in attuazione del primo esercizio parziale della delega di aumento di capitale dovranno essere sottoscritte entro e non oltre la data del 31 gennaio 2010 e, ove entro tale data l'aumento non fosse integralmente (per la parte deliberata) sottoscritto, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento.

Il Consiglio delibererà anche i successivi eventuali aumenti delegati in via scindibile.

L'assemblea di delega ha infatti stabilito che qualora l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto entro sei mesi della data della delibera, il capitale sociale

risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

**Godimento delle azioni**

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione della Società al momento della loro emissione.


*Ubaldo Totto*  


**PKF**

Revisione e organizzazione contabile

# COGEME Set S.p.A.

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE  
ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile  
e dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58



**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE  
ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile  
e dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

Agli azionisti  
della COGEME Set S.p.A.

**1. Motivo ed oggetto dell'incarico**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set S.p.A., con comunicazione in data 18 novembre 2009, ci ha richiesto di redigere la relazione sulle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile e dell'art. 158 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla proposta da sottoporre all'assemblea straordinaria convocata per il giorno 15 dicembre 2009 in prima convocazione e 16 dicembre 2009 in seconda convocazione, concernente:

- Delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di procedere ad un aumento di capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, nei limiti del 10% del capitale preesistente, da riservare a uno o più investitori qualificati con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo delle azioni di nuova emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato dalla relazione della società incaricata per la revisione contabile;
- Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

**2. Sintesi dell'operazione**

La proposta di aumento del capitale sociale è finalizzata a consolidare ed aumentare la flessibilità finanziaria della Società e del Gruppo, nell'ambito della strategia competitiva di crescita interna e/o esterna del Gruppo. A tal fine, sono richieste risorse finanziarie coerenti con i progetti di espansione della Società per rafforzare il suo posizionamento sul mercato. Si reputa, altresì, importante per la Società favorire l'ingresso di nuovi investitori qualificati italiani e/o esteri che potrebbero supportare il percorso di crescita ed investimenti del Gruppo Cogeme Set.

La proposta prevede la delega al Consiglio di Amministrazione a provvedere, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, all'aumento a pagamento del capitale sociale, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data della delibera, fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

Ufficio di Milano: Via Galileo Galilei 7 | 20124 Milano | Italy  
Tel +39 02 62.610.600 | Fax +39 02 62.610.620 | Email [pkf.mi@pkf.it](mailto:pkf.mi@pkf.it) | [www.pkf.it](http://www.pkf.it)

Società di revisione e organizzazione contabile – Iscritta all'Albo Consob e Registro Revisori Contabili – Associata Assirevi  
Sede Legale: Via Galileo Galilei 7 - 20124 Milano - Tel: 02 62.610.600 Fax: 02 62.610.620 - Capitale Sociale EURO 285.000,00 – REA Milano 1045319  
Cod. Fiscale e P.I. 04553780158 – Registro imprese n. 222202/8046/2 Milano

PKF Italia SpA è membro effettivo di PKF International Limited, un network di società legalmente indipendenti che non accetta alcuna responsabilità o addebito per le attività o inadempimenti riferibili a qualsiasi altra società aderente al network.

Al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'operazione, si propone di assegnare al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile e nel rispetto dei criteri sopra riportati, tempi, modalità e termini dell'aumento del capitale delegato, nonché prezzo, sovrapprezzo e numero delle azioni di nuova emissione.

### 3. Lavoro svolto

Ai fini dello svolgimento dell'incarico affidatoci, abbiamo ottenuto dalla Società ed esaminato tutta la documentazione e le informazioni da noi ritenuti utili nella fattispecie. In particolare, indichiamo qui di seguito le analisi da noi svolte:

↳ Abbiamo esaminato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set SpA, in data 13 novembre 2009, predisposta ai sensi degli artt. 72 e 92 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e sue successive modifiche, che illustra la finalità della proposta di aumento del capitale sociale, le motivazioni che giustificano l'esclusione del diritto di opzione e le relative modalità di attuazione, nonché la proposta di modifica, conseguente, dell'art. 6 dello statuto sociale.

↳ Abbiamo esaminato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Cogeme Set SpA, in data 18 novembre 2009, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria convocata in data 15 dicembre 2009 in prima convocazione e 16 dicembre 2009 in seconda convocazione, redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998 sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Tale relazione contiene una illustrazione dei seguenti aspetti:

↳

- Obiettivi dell'operazione di aumento del capitale sociale;
- Motivazione e finalità della proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, che contiene la relativa delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2343 del Codice Civile, al fine di procedere all'aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di delibera e fino all'importo massimo del 10% del capitale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali € 0,50 ciascuna, godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile;
- Specificazione del criterio di riferimento, che deve corrispondere al valore di mercato, così come previsto dall'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile, per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione;

*Manfredi 14/11/09*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*

- Indicazione dei criteri più specifici da seguire per determinare il "valore di mercato delle azioni", consistenti nella (i) media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrato nei tre mesi precedenti la data della delibera di aumento del capitale con uno sconto massimo del 5% o, se maggiore (ii) media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo registrati in un periodo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ma comunque non più lungo di venti giorni lavorativi con decorrenza dal secondo giorno successivo alla delibera di aumento con uno sconto massimo del 5%. Il tutto in modo che il prezzo di emissione sia comunque allineato al valore di mercato al momento dell'aumento di capitale. La illustrazione delle motivazioni della scelta dei criteri sopra esposti.

#### 4. Conclusioni

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure di revisione da noi svolte e più sopra indicate, riteniamo che i metodi di valutazione proposti dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito dell'operazione di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile, secondo quanto indicato nelle relazioni illustrative degli amministratori, siano adeguati ed idonei a determinare un prezzo di emissione delle nuove azioni in linea con il valore di mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, IV comma, secondo periodo del Codice Civile.

Milano, 27 novembre 2009

PKF ITALIA S.p.A.   
Eliseo Piana  
(Socio)

## STATUTO

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata:

COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A

detta anche in breve

COGEME SET S.P.A.

2) La sede della società e' posta in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali.

3) Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la società e' quello risultante dal Libro Soci.

4) L'attività che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente:

- la fabbricazione di minuterie metalliche di precisione e lavorazione di metalli in genere;
- l'assemblaggio di parti meccaniche fra di loro nonché la produzione di apparecchiature e congegni meccanici;
- la produzione ed il commercio di prodotti in materia plastica per impiego automobilistico ed in genere;
- il commercio all'ingrosso di genere di ferramenta;
- il commercio di macchinari per la lavorazione di metalli in genere e per la fabbricazione di prodotti in materia plastica;
- l'attività di agenzia e rappresentanza per i prodotti commercializzati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga neces-



saria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, precisandosi che le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquantata) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.


#### CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale della società è di euro 28.061.200 (ventottomilionesessantunomiladuecento), diviso in n. 56.122.400 (cinquantaseimilionicentoventiduemilaquattrocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008 verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 65.000.000. L'aumento di capitale potrà essere eseguito, a) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e b) in parte, potrà eventualmente essere posto al servizio (i) di un prestito obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie

della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (ii) di warrant in opzione agli azionisti; con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di definire l'esatto ammontare dell'aumento del capitale, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, ivi incluso il sovrapprezzo, il numero delle azioni di nuova emissione e il relativo rapporto di opzione, l'eventuale destinazione di una parte dell'aumento di capitale al servizio della conversione di prestiti obbligazionari convertibili - da emettersi dal Consiglio ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. - o di warrant da offrire in opzione agli azionisti della Società, nonché modalità, termini e condizioni e regolamento delle obbligazioni convertibili e dei warrant.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735 come integrato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 294136/46976, ha dato parziale esecuzione alla delega deliberando (i) un aumento in via scindibile del capitale sociale da nominali euro 9.450.000 a nominali euro 28.061.000 che è stato integralmente sottoscritto e versato per un controvalore complessivo di euro 27.916.500, comprensivo di sovrapprezzo, e (ii) un aumento del capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioni quattrocento quarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilioni ottocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, di cui n. 400 sono state convertite in data 14.8.2009.



Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2009 verbalizzata dal notaio Giovanni Piacitelli di Frosinone repertorio 66136/16783 ha attribuito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. Civ., la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data della delibera, il capitale sociale fino all'importo massimo del 10% del capitale sociale preesistente, mediante emissione di azioni ordinarie del valore di nominali euro 0,50 ciascuna, per un numero massimo di 5.612.240 azioni godimento regolare, riservate in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo del cod. Civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione in data 23 dicembre 2009 – in attuazione parziale della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2009, verbalizzata a rogito notaio Giovanni Piacitelli di Frosinone, Rep. 66.136/16.783, iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 22 dicembre 2009 - ha deliberato di

aumentare in via scindibile il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 500.000, mediante emissione di massime n. 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione a uno o più investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ., fissando il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al 31 gennaio 2010, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.


La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

7) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

#### ASSEMBLEA

8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con le modalità



previste dalla normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano «Finanza & Mercati». L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizione di legge.

L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

10) Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla attestazione, ottenuta dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non festivi precedenti la singola riunione assembleare e comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.

Il socio può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge.

11) Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato

dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Nei casi di legge o quando l'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale relativo verrà redatto da notaio.

## AMMINISTRAZIONE


12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo degli amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una



sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.


Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima

dell'assemblea.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consi-



glio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.

13) Spettano al consiglio di amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto deve essere preventivamente autorizzato dalla assemblea.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto, compete al consiglio di amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

14) Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno o più dei suoi membri o a persone non facenti parte dell'organo medesimo, quali direttori.

Il consiglio di amministrazione può costituire comitati, composti anche da soggetti estranei al consiglio determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e modalità di funzionamento. I comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente.

15) La legale rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, nonché al Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso è inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente te-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Russo', written vertically on the right side of the page.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P.', written vertically on the right side of the page.

nute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.

In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, su quelle nelle quali gli amministratori stessi siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, su quelle poste in essere con parti correlate o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto.

17) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora deliberato dalla assemblea, un emolumento annuo; l'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

19) Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la pre-

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.

sentazione delle liste.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saran-

no pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del *sindaco cessato*.



La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza o in audioconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

#### DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

##### CONTABILI SOCIETARI

20) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto deve possedere una preparazione in materie economiche e un'esperienza professionale commisurate all'incarico nonché i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi in corrispondenza della durata della carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, in particolare fino alla data del primo consiglio successivo all'assemblea che ha nominato il nuovo consiglio. Il Dirigente Preposto è rieleggibile.

##### CONTROLLO CONTABILE

21) Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.

## BILANCIO - UTILI

22) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

L'assemblea ordinaria, chiamata a deliberare sul bilancio di esercizio, deve essere convocata una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; gli amministratori segnaleranno tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

23) Gli utili dell'esercizio, prededotto non meno del 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversi prelievi o stanziamenti stabiliti dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

24) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

## SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

25) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26) Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla legge.

